

Statuto dell'Associazione

Denominazione e sede

ART. 1)

E' costituita l'Associazione denominata **ASPO PONTOGGIO - Associazione Sportiva Dilettantistica**

Con sede in Pontoglio - Via Roma, 21

Colori sociali: ROSSO, GIALLO, VERDE

Logo dell'Associazione:



Premesse e finalità

ART. 2)

L'Associazione non persegue fini di lucro e si avvale dell'opera dei soci. L'Associazione, con mezzi e finanziamenti pubblici, con le quote associative, con proventi derivanti dalla gestione dei servizi messi in atto, con finanziamenti da "Sponsor", si propone

di

- 1 - intervenire nel settore della pratica promozionale d'attività sportive a livello giovanile e dilettantistico;
- 2 - favorire, in qualunque persona, attività sportive di carattere amatoriale e dilettantistiche sia episodiche che inserite in calendari di Federazioni Sportive e d'Associazioni provinciali, regionali e nazionali;
- 3 - collaborare con le strutture educative e sociali presenti nel territorio perché lo sport sia riconosciuto come diritto e siano istituiti i servizi pubblici relativi;
- 4 - offrire ai Soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze sportive, ricreative e culturali;
- 5 - coordinare per i singoli gruppi sportivi le attività di tesseramento, d'iscrizione ai campionati e di collegamento con le rispettive Federazioni Sportive;
- 6 - partecipare attivamente all'approntamento di gare, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- 7 - proporre servizi di assistenza medico sportiva, assicurativa e promozionale, anche attraverso gestioni e convenzioni con terzi operatori;
- 8 - promuovere corsi d'istruzione tecnico professionale, qualificazione e perfezionamento nel campo delle attività sportive.

Non rientra nello spirito dell'Associazione formare atleti professionisti per i soli fini speculativi.

ART. 3)

L'Associazione è operativamente ed amministrativamente autonoma.

Finalità specifica della stessa Associazione è gestire strutture sportive pubbliche e favorire in esse lo sviluppo d'iniziativa sia promozionali sia dilettantistiche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

L'Associazione utilizza, in tempi extra scolastici, le strutture ed attrezzature pubbliche mediante convenzione con gli Enti locali.

Soci

ART. 4)

Per Soci dell'Associazione s'intendono:

- A) I Collaboratori: le persone fisiche impegnate in modo continuo e gratuito. Sono nominate dal Consiglio Direttivo;
- B) I Sostenitori: la persona fisica rappresentante delegato delle Aziende che contribuiscono finanziariamente allo sviluppo dell'Associazione, il rappresentante delegato degli Enti che ne condividono gli scopi e lo Statuto;
- C) Gli Ordinari: le persone fisiche che acquistano la tessera annuale;
- D) Gli Onorari: le persone fisiche che hanno ottenuto particolari benemeritenze. Sono nominati dall'Assemblea a maggioranza assoluta su proposta del Consiglio Direttivo.

Il numero dei Soci è illimitato.

Chi intende essere ammesso come Socio, s'impegna ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dall'Associazione. Al richiedente sarà rilasciata la tessera sociale con la quale acquisirà la qualifica di Socio.

Tutti i Soci sono elencati annualmente nel Libro dei Soci.

Il Libro dei Soci è conservabile elettronicamente e deve essere prodotto in forma leggibile a richiesta degli Organi Direttivi.

La qualifica di Socio è individuale e da diritto a:

- A) Partecipare a tutte le attività sportive promosse;
- B) Usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;
- C) Partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto;
- D) Partecipare alle elezioni degli Organi Direttivi.

I Soci Ordinari sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito con delibera dal Consiglio Direttivo.

ART. 5)

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione e per causa di morte.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio per:

- A) Non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organismi Direttivi dell'Associazione;
- B) Non versamento della quota associativa annuale;
- C) L'esercizio d'attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- D) Aver arrecato danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le delibere in materia d'esclusione devono essere comunicate all'interessato mediante lettera.

L'esclusione deve essere annotata nel Libro dei Soci.

I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

La quota sociale è intrasmissibile eccetto la causa di morte.

Società Sportive

ART. 6)

Aderiscono all'Associazione:

- 1 - i Gruppi Sportivi dell'Associazione stessa;

2 - le Società Sportive in qualità di libere Associazioni.

1) I Gruppi Sportivi che aderiscono all'Associazione si organizzano in sezioni d'attività per le diverse discipline sportive praticate.

Le persone aderenti alle diverse sezioni debbono essere Soci dell'Associazione.

La direzione e l'organizzazione della sezione sono affidate ad un Comitato di Sezione.

Il Comitato di Sezione è composto da un minimo di 3 persone di cui una è il Responsabile del Comitato stesso.

Il Comitato di Sezione è responsabile della disciplina sportiva che rappresenta e deve inoltre:

- A) Applicare lo Statuto Sociale, attenersi ad esso, alle deliberazioni assembleari ed a quelle del Consiglio Direttivo;
 - B) Predisporre il programma delle attività che dovrà essere esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo;
 - C) Sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori con i relativi accordi di natura economica;
 - D) Far rispettare a tutti i tesserati (soci, dirigenti, istruttori, atleti) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti, relative alla partecipazione all'attività svolta nelle diverse discipline sportive;
 - E) Gestire organizzativamente e tecnicamente il programma concordato con il Consiglio Direttivo;
- 2) Le Società Sportive che aderiscono all'Associazione:
- A) Possono mantenere: la denominazione e i colori sociali, l'organizzazione direttiva, l'organizzazione amministrativa e l'autonomia contabile;
 - B) Deliberano con atto formale la modalità di partecipazione all'Associazione adeguandosi allo Statuto della stessa;
 - C) Devono presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione: gli eventuali nominativi del Consiglio Direttivo della Società Sportiva, il programma delle attività sportive, gli eventuali bilanci preventivo e consuntivo;
 - D) Tesserano come Soci Ordinari dell'Associazione gli eventuali membri del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione di nuovi Gruppi Sportivi è demandata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Organi dell'Associazione

ART. 7)

Sono organi dell'ASPO PONTOGLIO

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Vice Presidente
- 5) Il Segretario
- 6) I Revisori dei conti
- 7) Il Responsabile del Comitato di Sezione

L'Assemblea dei Soci

ART. 8)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 9)

L'Assemblea ordinaria:

- A) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- B) Procede alla nomina delle cariche sociali;
- C) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- D) Approva gli eventuali regolamenti.

Essa avviene almeno una volta all'anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/5 degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ART. 10)

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 11)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i 2/3 più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nell'Assemblea hanno diritto al voto tutti gli associati che comunque abbiano compiuto il 18° anno d'età alla data della votazione e che sono in regola con il versamento del contributo annuale.

La delibera dell'Assemblea è valida, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/5 degli associati presenti.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

ART.12)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

ART. 13)

All'Assemblea partecipa di diritto l'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco pro tempore o suo delegato.

Il Consiglio Direttivo

ART. 14)

Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono di norma ogni 3 (tre) anni e debbono essere indette, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Direttivo uscente, che può essere rieletto, presiede le elezioni, predispone l'elenco dei Soci con diritto al voto, predispone le schede e nomina gli scrutatori, il cui numero non può essere inferiore a tre.

Il Consiglio Direttivo uscente presenterà, avendoli previamente interpellati ed avuta conferma della loro disponibilità, una lista di nomi scelti fra i Soci aventi diritto al voto. A tale lista potranno essere aggiunti altri nominativi di candidati, purché le candidature pervengano prima dell'inizio delle votazioni.

Non è ammesso il voto per delega.

Le elezioni si effettueranno secondo le norme fissate dal Consiglio Direttivo.

ART. 15)

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da un minimo di 3 membri eletti ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea dei Soci;

ART. 16)

Spetta al Consiglio Direttivo:

- A) Eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed i Revisori dei conti nel numero di 2 (due);
- B) Stabilire il programma delle attività in relazione agli scopi che persegue l'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- C) Designare il Responsabile del Comitato di Sezione preposto alle attività sociali;
- D) Redigere il bilancio preventivo e consuntivo;
- E) Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- F) Erogare le somme stanziare in bilancio;
- G) Accettare donazioni e contributi, stipulare contratti e convenzioni con Enti Pubblici o Privati;
- H) Prendere sotto la propria responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima assemblea, proponendole comunque alla prossima Assemblea convocata per la loro ratifica;
- I) Nominare ed assumere il personale necessario per le attività preposte.

ART. 17)

Scadono dalla carica i membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per 3 (tre) sedute consecutive.

Le dimissioni del Presidente e d'ogni altro membro i del Consiglio Direttivo non hanno effetto fino a quando il Consiglio Direttivo non ne abbia preso atto.

Tanto il Presidente quanto i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei loro successori, anche se sia scaduto il periodo per il quale furono nominati.

Il Consiglio Direttivo provvede alla surroga dei membri decaduti utilizzando la lista dei primi non eletti, o in caso di mancanza di quest'ultimi, utilizzando la lista dei soci dell'ASPO; la conferma delle persone scelte verrà rettificata nel prossimo Consiglio dei soci dell'ASPO dai soci stessi per maggioranza.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

In caso d'urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato nella stessa giornata con avviso orale.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche quando ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con la periodicità richiesta dalle attività svolte, e comunque una volta al mese.

ART.19)

Alle sedute del Consiglio Direttivo possono assistere tutti i soci, senza diritto d'intervento né di voto. Il Consiglio Direttivo ha peraltro la facoltà di richiedere, a fini informativi,

l'intervento alle sedute di persone anche estranee all'Associazione. La partecipazione di queste è sempre limitata alla fase informativa.

ART. 20)

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dalla stesso e dal Presidente.

ART. 21)

Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio deve essere promossa dal Presidente in carica con il consenso del Consiglio Direttivo. La prima convocazione del nuovo Consiglio Direttivo eletto dai soci deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dall'elezione.

ART. 22)

La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente

ART. 23)

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci e ne segue le deliberazioni. E' responsabile dell'attuazione delle direttive per lo sviluppo delle attività sociali, dell'assoluto rispetto delle finalità dell'Associazione e dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto della stessa, firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'associazione, mantiene il contatto con le Autorità Locali, assume i provvedimenti d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo necessari per garantire il funzionamento dell'Ente e li sottopone a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.

Il Vice Presidente

ART. 24)

Esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario

ART. 25)

Predisporre, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, che il Presidente previa visione, sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei conti. Espone il bilancio approvato dal Consiglio Direttivo nei locali della sede dell'Associazione per i 30 (trenta) giorni successivi alla sua approvazione.
Provvede al disbrigo della corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, firma per delega del Presidente la corrispondenza che non impegni l'Associazione, controfirma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione, collabora per la buona riuscita di tutte le attività della stessa.
Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che dovranno effettuarsi soltanto a mezzo di regolari ordinativi finanziari a firma abbinata del Presidente.

I Revisori dei conti

ART. 26)

Esercitano il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, accertano che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esaminano i bilanci e

propongono eventuali modifiche; accertano periodicamente, almeno una volta all'anno, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori.

E' composto da 2 (due) membri nominati dal Consiglio Direttivo.

Durano in carica come il Consiglio Direttivo e cioè 3 (tre) anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del Comitato di Sezione

Art. 27)

Predisporre, lo schema del bilancio preventivo e consuntivo del Comitato di Sezione, che il Presidente previa visione, sottopone all'esame del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei conti. Provvede al disbrigo della corrispondenza, firma per delega del Presidente la corrispondenza che non impegni l'Associazione, controfirma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione, collabora per la buona riuscita di tutte le attività della stessa.

Patrimonio e risorse Economiche

ART. 28)

Le Entrate sono costituite da:

- A) Quote d'associazione dei Soci;
- B) Quote d'iscrizione degli utenti alle attività;
- C) Proventi dalle gestioni accessorie e ordinarie;
- D) Contributi dell'Amministrazione Comunale e d'altri Enti Pubblici o Privati;
- E) Contributi da privati.

Costituiscono il patrimonio dell'Associazione tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Esercizio Sociale

ART. 29)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nessun utile provvisorio dovrà essere diviso tra i soci, ma reinvestito in attività sociali se non su diversa previsione legislativa

Affiliazione FIPAV – sezione Pallavolo

ART. 30)

Il Presidente della Sezione Sportiva affiliata alla FIPAV con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica,

del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti i così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 31)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo, nominato dal socio; il secondo, eletto tra gli associati fondatori ; il terzo, nominato dai primi due arbitri tra gli altri associati.

ART. 32)

Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio

inappellabile dell' assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto , a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio.

ART. 33)

In deroga alle vigenti disposizioni di legge, in caso di cessazione di appartenenza alla FIPAV della società e associazione sportiva i dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all' adempimento delle obbligazioni della società e associazione sportiva verso la Federazione, gli altri associati o tesserati e verso i terzi; sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Adempimento per lo scioglimento

ART. 34)

In aggiunta a quanto previsto nell'articolo 33, in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio tutto della stessa sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, seguendo le direttive di legge.

Adempimenti non previsti dallo statuto

ART. 35)

Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile.